

□ **Mozione n. 131**

presentata in data 26 maggio 2016

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni

“Diritti delle persone con disabilità: gli eventi patrocinati o sponsorizzati dalla Regione si svolgano in sale e strutture che garantiscano il diritto all'accessibilità e vengano rispettati i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Considerato che:

- che lo Stato e la Regione Marche attuano e sostengono politiche di integrazione delle persone con disabilità nella società, anche mediante interventi volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;
- l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- ai sensi del successivo articolo 3 della Carta, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale;
- al fine di dare concreta attuazione ai precetti costituzionali sopra richiamati, lo Stato italiano ha emanato negli anni diversi provvedimenti normativi, volti a conferire effettività di tutela ai diritti delle persone diversamente abili, per favorirne la piena inclusione sociale;
- uno dei principali ostacoli che tuttora si frappongono ad una piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili è costituito dalla presenza delle barriere architettoniche nei luoghi urbani e negli spazi pubblici in generale, la cui rimozione costituisce una precondizione per garantire loro libertà di movimento e di vita in piena autonomia;
- l'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persone con disabilità, recepita in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 così recita: “Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a: (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza”;

Preso atto che:

- l'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, stabilisce che per facilitare la vita di relazione degli invalidi, gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni di interesse sociale, devono essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968, riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando le possibili e conformi varianti degli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge e che in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso alle persone con disabilità;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), all'articolo 19 prevede deroghe alla propria disciplina solo per determinati edifici, per i quali il soddisfacimento del requisito di accessibilità va comunque realizzato attraverso opere provvisorie, oppure con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie;
- l'articolo 32 (cfr. commi 21) della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - come integrato dall'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - prevedeva che Comuni e Province adottassero

i c.d. PEBA (Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche) entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della stessa normativa, e dunque entro la data del 28 febbraio 1987;

- il comma 4 articolo 5 della Legge regionale n° 52 del 1990, così come prescritto dalla legge nazionale n° 41 del 1986, impegna la Regione Marche, per quanto riguarda gli edifici di propria competenza (sedi istituzionali, uffici, immobili del servizio sanitario regionale: ospedali, poliambulatori uffici ecc.), ad adottare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);

Verificato che:

- da un'indagine conoscitiva avviata da alcune associazioni è stato messo in evidenza che ancora molti comuni e province della Regione Marche sono inadempienti in materia di PEBA, previsto dalla legge, e che ci mette in una condizione di illegalità diffusa a danno delle persone disabili;

- recentemente sono stati promossi più eventi istituzionali aperti alla cittadinanza in luoghi e strutture pubbliche non predisposte all'accesso dei disabili ed alle persone con difficoltà motorie;

Tenuto conto che:

- deve essere una priorità per l'Amministrazione regionale l'obiettivo di conseguire la massima accessibilità, anche da parte delle persone con disabilità a tutti i tipi di eventi pubblici e di incontro, rimuovendo o superando tutte le barriere architettoniche e gli ostacoli fisici che siano fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare per coloro che, per qualsiasi causa abbiano una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

- le barriere architettoniche rappresentano un problema culturale – ancor prima che infrastrutturale – poiché la parità di accesso fisico e la piena partecipazione delle persone con disabilità devono rappresentare la priorità di chi gestisce la “cosa pubblica”;

- sia assolutamente opportuno che eventi, incontri o conferenze organizzati, patrocinati o sponsorizzati dalla Regione o dagli enti regionali si svolgano in sale o strutture che garantiscano il diritto alla piena accessibilità di chiunque;

- non sia oltremodo tollerabile il permanere di tale situazione di totale illegalità sul territorio, che oltre ad essere contraria ai principi di civiltà giuridica, non fa onore all'intera comunità regionale in punto di rispetto dei fondamentali precetti della nostra Carta costituzionale;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale:

- 1) a promuovere una forte campagna di sensibilizzazione presso i soggetti organizzatori degli eventi, affinché le manifestazioni si realizzino in sale e strutture che rispettino tutte le norme in grado di garantire il diritto all'accessibilità;
- 2) ad esercitare i poteri sostitutivi riconosciuti dalla normativa statale e regionale vigente in punto di inadempimento, da parte di Province e Comuni della regione, dell'obbligo di adozione dei PEBA (Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche); a richiedere alle amministrazioni comunali e provinciali copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n.41;
- 3) a disporre che gli eventi organizzati dalla Regione Marche e gli eventi ospitati presso ambienti di proprietà della Regione stessa o di enti regionali, debbano svolgersi in sale e strutture che rispettino tutte le norme in grado di garantire il diritto all'accessibilità; al riconoscimento ed al sostegno per le persone con disabilità delle specifiche identità, culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.